



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 179/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23955** del registro di segreteria, proposto da:

D. S. G. (C.F. omissis) nato a omissis il omissis e residente a omissis, Via omissis n. omissis e **M. G.** (C.F. omissis) nato a omissis il omissis e residente a omissis, Via omissis n. omissis, rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Benedetta De Paola (C.F. DPLBDT73H62H501R), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Largo della Fontanella di Borghese n. 84, PEC benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org, fax al numero 06/538655, Tel. 06/538150;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano

	2	
	(PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec:	
	avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv.	
	Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:	
	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura	
	generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante	
	dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li	
	22/03/2024, rep. 37875, elettivamente domiciliati in	
	Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede	
	Avvocatura INPS;	
	F A T T O	
	1. Con ricorso dell'11.4.2024 i signori D. S. G. – titolare di	
	pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema	
	Misto per un ammontare mensile lordo pari ad Euro 5.900,58 -	
	e M. G. – titolare di pensione diretta di privilegio, liquidata con	
	il sistema Misto per un ammontare mensile lordo pari ad Euro	
	5.246,42 - agivano in giudizio per l'accertamento del diritto alla	
	rivalutazione della propria pensione corrisposta dall'Inps, in	
	conseguenza di quanto disposto dalla Legge Finanziaria n.	
	197/2022 art. 1, commi 309 e 310, attuata con	
	determinazioni/decurtazioni assunte dall'I.N.P.S a far data dal	
	1 gennaio 2023.	
	I ricorrenti lamentavano che la legge finanziaria n. 197/2022	
	art. 1 commi 309 e 310 ha reintrodotto il meccanismo di	
	rivalutazione delle pensioni, confermandolo anche per l'anno	
	2024 e che dette riduzioni, conseguentemente, annullano	

proporzionalmente la rivalutazione della pensione e determinano per gli odierni ricorrenti una significativa perdita economica.

Pertanto, previa domanda amministrativa, agivano in giudizio eccependo, in punto di diritto, l'incostituzionalità della Legge Finanziaria vigente, la violazione del principio del legittimo affidamento e rappresentavano questioni di costituzionalità delle norme e quesiti di Diritto dell'Unione Europea da sottoporre alla Corte di Giustizia *ex art. 267 TFUE*.

Concludevano chiedendo, in via preliminare di rito, rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di costituzionalità e di cui all'art. 1, L. 197/2022, commi 309 e 310, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate; rinviare alla Corte di Giustizia *ex art. 267 TFUE* i quesiti di Diritto dell'Unione Europea.

Nel merito, in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno, con vittoria di spese e compensi.

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 23.9.2024, poi sostituita da una successiva del 26.9.2024 chiedendo, previa declaratoria di inammissibilità/manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso; in subordine, nel merito,

rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata.

3. All'udienza del 17.4.2025 veniva sospeso il giudizio in attesa di pronuncia della Corte Costituzionale sulla medesima questione di legittimità sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana.

4. In data 28.2.2025 i ricorrenti, considerato che nelle more, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte Costituzionale dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei procedimenti avverso il taglio della rivalutazione della pensione, chiedevano la declaratoria della cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese tra le parti.

5. Con decreto presidenziale n. 69/2025 il giudizio veniva assegnato allo scrivente magistrato.

6. In data 24.6.2025 i ricorrenti formulavano istanza di passaggio in decisione senza discussione della causa, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

7. All'udienza del 10 luglio 2025 per i ricorrenti nessuno è comparso.

Per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia, la quale si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistito per il rigetto della domanda, come da memoria di costituzione.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Il ricorso è infondato.

Al riguardo, richiamando espressamente la giurisprudenza sul punto della sezione (sentenze nn. 76, 77 e 78 del 2025) si osserva che l'INPS ha correttamente applicato le norme di legge (art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e nell'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023) che, per gli anni 2023 e 2024, hanno disposto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, è riconosciuta, con riguardo alla specifica posizione dei ricorrenti, titolari di una pensione complessivamente superiore a quattro volte il trattamento minimo, nella misura ridotta prevista dalla lettera b), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) di entrambe le norme in esame.

La giurisprudenza ha rappresentato come *“Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l'affermazione dell'insussistenza nel nostro ordinamento di un “diritto quesito” alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e, dall'altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 64/2024) e, pertanto, appare inammissibile, e comunque infondata, la domanda di accertamento del diritto

dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, senza tenere conto della misura di raffreddamento introdotta, per l'anno 2023, dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, e, per l'anno 2024, dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023.

9. Come è noto, la Corte costituzionale è più volte intervenuta su questioni analoghe a quello oggetto del presente ricorso (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015). In particolare, nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, e con salvezza della integrale rivalutazione dei trattamenti pensionistici di minore importo, ha affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore al minimo, con una progressione inversa rispetto alla loro entità, è una misura “non irragionevole”.

I ricorrenti muovono, viceversa, dall'errato presupposto della sovrapponibilità della presente fattispecie (raffreddamento per fasce della perequazione automatica del trattamento pensionistico) con i principi che la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza n. 234/2020. Quest'ultima riguarda, infatti, la diversa fattispecie dell'applicazione quinquennale di un contributo di solidarietà con incidenza sul trattamento pensionistico *tout court*, determinando per tale via la sua effettiva decurtazione a fini solidaristici.

Si tratta di ipotesi diverse, essendovi una sostanziale differenza tra la decurtazione del trattamento pensionistico e la limitazione del suo adeguamento all'inflazione (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 128/2024; Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 55/2024; Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, n. 14/2024). Ne deriva che le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla illegittimità di un intervento del legislatore che reiteri misure, ragionevoli, proporzionate e adeguate, di raffreddamento della perequazione automatica per le pensioni più elevate appaiono prive di fondamento (cfr. in termini, Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 64/2024 cit.), considerata la non sovrapponibilità della disciplina relativa al prelievo fiscale *una tantum* (*sub specie* di contributo di solidarietà) sulle pensioni più alte a quella del c.d. “raffreddamento” dei meccanismi di perequazione automatica delle pensioni.

Non è, peraltro, sostenibile la tesi della violazione dei parametri costituzionali indicati dagli artt.3, 36 e 38 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza della decurtazione, la quale inciderebbe sul mancato mantenimento del potere d'acquisto del trattamento pensionistico con effetti parificabili ad un prelievo fiscale illegittimamente disposto a carico dei beneficiari del trattamento pensionistico medesimo. Al riguardo, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sia sotto il profilo della

finalità della misura del mancato adeguamento e della sua giustificazione, sia sotto il profilo della differenza sostanziale rispetto ai trattamenti tributari imposti, che “*Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell’inflazione*” (cfr. Corte cost. sentenza n. 250/2017). Peraltro, è altresì noto che, come è stato più affermato, non è concepibile in astratto un affidamento legittimo sulla immodificabilità del trattamento pensionistico (cfr. in termini, Corte dei conti Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024), ove si consideri che, a dispetto della rilevante funzione perequativa, l’adeguamento delle pensioni all’inflazione non costituisce un diritto quesito ed è soprattutto legittimo il suo raffreddamento essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore, da esercitarsi nella considerazione, da un lato, delle risorse disponibili, e, dall’altro, della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte Cost. n. 316/2010 e n. 234/2020) permanendo un obbligo di motivazione che, nel caso

di specie risulta essere stato assolto. Nella fattispecie in esame, la disposizione censurata risulta, infatti, esente da vizi di arbitrarietà ed irragionevolezza, essendo stata introdotta una decurtazione non del trattamento, ma del solo suo adeguamento perequativo, comunque limitata e di rilievo contenuto (stante anche il limitato effetto di trascinamento), e quindi non discriminatoria, strettamente connessa al livello del trattamento pensionistico (peraltro rispettoso della diversa misura dei trattamenti percepiti), limitata temporalmente (2023-2024), motivata con esigenze di bilancio anche endoprevidenziali e non irragionevoli (a termini della relazione illustrativa alla legge di bilancio), senza determinare *“una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”*, elemento che caratterizza invece le prestazioni imposte di tipo tributario (cfr. Corte Cost., sentenza n. 234/2020). Appare, comunque, dirimente il recente intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 19/2025, ha, tra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana. La Corte costituzionale, dopo avere diffusamente illustrato l'evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso

sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici, ha precisato che l'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, in origine, era destinato a operare per il biennio 2023-2024 e che, successivamente, è stato modificato dall'art. 1 della legge n. 213/2023 che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per l'anno 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22% (rispetto al 32% vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. Il Giudice delle leggi ha, quindi, dichiarato tutte le questioni sollevate non fondate *“alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, nella sentenza n. 234 del 2020.”* e precisato che *“Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).”*. Ha, inoltre, affermato che *“La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle*

risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2020 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)." e che "La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della "non irragionevolezza" dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017)". Secondo la Corte costituzionale, quindi, "anche la misura introdotta dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.", posto che "il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte." perché "(...) l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare

superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione secondo quanto previsto, dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun "contributo di solidarietà" aggiuntivo.". L'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 è, pertanto, frutto di una scelta ragionevole e proporzionata del legislatore, come risulta sia dalla relazione illustrativa che dalla relazione tecnica che accompagnano il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 ove si consideri, tra l'altro, che "le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.". La Corte costituzionale ha aggiunto che "La misura in esame per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo." ed ha precisato che "il meccanismo qui scrutinato non comporta "l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la

rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati”, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore.”.

Con particolare riguardo, poi, al c.d. “effetto di trascinamento”, conseguente ad ogni limitazione dell’indicizzazione, ha ribadito che *“il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del 2020).”.* Da qui la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, dalla quale deriva il rigetto del ricorso.

10. La novità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da D. S. G. e M. G. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*:

- rigetta il ricorso;
- spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 10 luglio 2025.

IL GIUDICE

f.to Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 11/07/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 14/7/2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni